



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno trenta del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale che, in sessione ordinaria ed in prosecuzione della seduta del 29.12.2014, con la Presidenza del Dr. Matteo Tedde, la presenza del Sindaco Dr. Mario Bruno, dei Consiglieri Signori:

P	Bamonti Alberto	P	Oggiano Linda
P	Boglioli Elisabetta	P	Pais Michele
P	Camerada Nunzio	P	Piccone Giuseppina Rita
A	Carta Francesca	P	Piras Cesare Emiliano
P	Curedda Vittorio Davide	P	Pirisi Beniamino
P	Daga Enrico Bachisio	P	Pirisi Maurizio
P	Fadda Giuseppe Angelo	P	Porcu Graziano
P	Ferrara Roberto	A	Pulina Piera Monica
A	Loi Alessandro	A	Salaris Maria Grazia
P	Moro Giampietro	P	Sartore Gerolamo Pietro Mario
P	Nasone Alessandro	P	Tanchis Gavino
P	Nonne Mario	P	Tedde Matteo

e la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonino Puledda, ha approvato, nei termini di voto *infra* indicati, la seguente proposta di deliberazione del Servizio Demanio e Patrimonio:

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 26/1995 è stato approvato il Regolamento TOSAP, e che con deliberazione consiliare n. 20/2007 è stato approvato il Piano Commerciale Comunale;
- con deliberazione consiliare n. 13 del 28/02/2000 il Regolamento TOSAP è stato oggetto di alcune integrazioni;

N. 48

del 30.12.2014

OGGETTO:

Modifica dell'art. 11 e più del Piano Commerciale Comunale e dell'art. 9/bis e più del Regolamento TOSAP.

N. _____

Publicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune per gg.15 dal 07.01.2015

M. Bruno

M. Bruno

EVIDENZIATO che, specie nel corso degli ultimi anni si è andati incontro ad un notevole incremento delle richieste di suolo pubblico, finalizzate prevalentemente all'utilizzo di spazi ausiliari e complementari ai "pubblici esercizi" (bar-caffè, ristoranti);

SPECIFICATO che, sulla base dell'esperienza maturata in sede di applicazione delle disposizioni del regolamento di cui trattasi, è emersa l'esigenza di una diversa disciplina dell'art. 11 del regolamento per il rilascio ed il trasferimento di autorizzazioni per l'attività di somministrazione, allegato al Piano Commerciale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 10/12/2014 con la quale lo stesso Organo collegiale ha statuito, tra l'altro, di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la revisione dell'art. 11, e quant'altri richiamati, dell'allegato 3B del vigente Piano Commerciale Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 20/2007, e gli articoli 9/bis, 13, 17, 20 e 28 del vigente Regolamento TOSAP, approvato con deliberazione C.C. n. 26/1995 e ss.mm.ii., con l'integrale sostituzione degli stessi con la nuova formulazione allegata alla stessa deliberazione giunta;

RILEVATO che la disciplina di cui all'art. 11 del Piano Commerciale succitato, ha portato ad una eccessiva occupazione di alcune aree urbane da parte dei pubblici esercizi, con evidenti situazioni di saturazione per alcune specifiche piazze o tratti di marciapiede;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una revisione del predetto Piano per la parte relativa agli aspetti inerenti all'utilizzo dei suoli pubblici da parte delle attività imprenditoriali di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che l'occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali debba avvenire secondo criteri caratterizzati dalla sostenibilità e dalla qualità urbana, in modo tale da non inficiare il concetto stesso di "suolo pubblico", ossia in modo tale da contemperare le esigenze di viabilità e fruibilità dei luoghi pubblici con quelle di incremento dello sviluppo economico;

DATO ATTO che :

- per definire la nuova formulazione del suindicato art. 11 del Piano Commerciale, l'Amministrazione Comunale ha promosso un tavolo tecnico di lavoro formato dai dipendenti dei vari Servizi coinvolti a vario titolo nel procedimento relativo all'occupazione del suolo pubblico, con il supporto anche del Dipartimento di Architettura ed Urbanistica dell'Università di Sassari con sede ad Alghero;
- di concerto con il predetto Dipartimento sono state avviate alcune consultazioni pubbliche sul tema in trattazione, e che si è addivenuti a dei risultati e che sia le opinioni espresse in proposito, sia il risultato conclusivo dei sondaggi sono stati oggetto di un elaborato depositato in atti;
- per la definizione dei nuovi criteri relativi all'occupazione del suolo pubblico si è proceduto ad effettuare in data 22/10/2014 un incontro con il Comitato del centro storico, ed in data 23/10/2014 un incontro con le Associazioni di categoria (Confcommercio, Confartigianato, Centro commerciale naturale);

VISTO l'elaborato proposto per la sostituzione integrale dell'art. 11 dell'allegato 3B del vigente Piano Commerciale Comunale (approvato con deliberazione C.C. n. 20/2007), e degli articoli 9/bis, 13, 17, 20 e 28 del vigente Regolamento TOSAP (approvato con deliberazione C.C. n. 26/1995 e ss.mm.ii.), come perfezionato, in sede di coordinamento testuale dai Servizi Demanio e Patrimonio, Sviluppo Economico e Corpo di Polizia Locale; inclusi i relativi e correlati allegati alla proposta di deliberazione consiliare;

- Allegato "A1" - Spazi Pubblici Interessati (centro storico): cartografie e schede descrittive;
- Allegato "A2" - Schemi Tecnici occupazioni su marciapiedi;

RITENUTO necessario, nelle more dell'approvazione del Piano degli arredi, delineare le caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) degli elementi d'arredo mediante l'approvazione di apposite *prescrizioni tecniche*, per le quali si ritiene di demandare la competenza nel merito alla Giunta comunale;

RICONOSCIUTA la competenza in capo al Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Comune di Alghero con Decreto M.E.F. del 15.11.2013 è stato ammesso al terzo anno di sperimentazione del Nuovo Ordinamento Contabile.

VISTA la propria Deliberazione n. 19 del 09.09.2014 avente per oggetto: "*D.Lgs. 118/2011 -- DPCM sperimentazione nuovo ordinamento Contabile -- ALL. 12 Principio applicato alla programmazione. Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2014/2016. -- Approvazione programma triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 ed elenco annuale 2014*".

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso per il tramite del verbale n. 26 del 19.12.2014;

DATO ATTO che la pratica in trattazione è stata esaminata dalla competente III[^] commissione consiliare nella seduta del 22.12.2014 con parere favorevole;

PRESO ATTO della discussione sull'argomento di cui in oggetto nell'ambito della seduta della Civica Assemblea tenutasi nei giorni 29 dicembre 2014 (dalle ore 15 alle ore 24) e 30.12.2014 (dalle ore 00.00 alle ore 00,50);

UDITE le relazioni illustrative tenute il giorno 29 dicembre 2014 a cura dell'Assessore allo Sviluppo Economico Natacha Lampis e del Sig. Sindaco Dr. Mario Bruno;

UDITI gli interventi dei Sigg. Consiglieri come sviluppati nel corso della seduta, nei giorni 29 e 30 dicembre e 2014, integralmente disponibili, al pari delle prefate relazioni illustrative, in forza della registrazione digitale della stessa seduta e sinteticamente riportati nel resoconto generale;

DATO ATTO che in data 24.12.2014 sono stati presentati n. 21 emendamenti scritti alla proposta di deliberazione e ai suoi allegati, ciò per il tramite di un documento unitario, a firma dei capigruppo della maggioranza consiliare, assunto in atti al n. di protocollo 0059425 del 24.12.2014;

PRECISATO che, in corso di seduta, il Consigliere Giampietro Moro ha confermato espressamente la condivisione e la sottoscrizione del documento di cui sopra;

RILEVATO che in ordine ai n. 21 emendamenti scritti presentati in data 24.12.2014 sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte dei dirigenti all'uopo competenti, come attestato dalla documentazione in atti;

SPECIFICATO che:

- i pareri di cui sopra sono stati illustrati al Civico Consesso, in data 29.12.2014, a cura dei Dirigenti: Dr. Alberto Marrone e Dr. Guido Calzia;
- per espresso avviso del Segretario Generale Dr. Antonino Puledda e dei Dirigenti proponenti non si è reso necessario acquisire ulteriori pareri da parte del Collegio dei Revisori e del Dirigente del Servizio Finanze e Bilancio sugli emendamenti scritti presentati in data 24.12.2014; ciò in relazione sia alla loro natura meramente testuale o, al più, destinata a specificare aspetti di stretta applicazione tecnica;

DATO ATTO che nel corso del dibattito sono stati presentati ulteriori brevi emendamenti, scritti e verbali, dei quali si darà specificamente conto nel prosieguo del seguente verbale;

RILEVATO che in ordine a tali ulteriori brevi emendamenti, di carattere eminentemente testuale, i riscontri di ammissibilità e di regolarità tecnica sono stati svolti dal Segretario Generale;

UDITO il riferimento del Segretario Generale il quale, ricevutane facoltà dal Presidente, declina le modalità di votazione in ordine agli emendamenti scritti e verbali presentati, con le seguenti precisazioni:

- tutti gli emendamenti presentati risultano ammissibili; su ognuno di essi, pertanto, sarà possibile espletare le operazioni di voto;
- il Consiglio Comunale, nell'esprimere la sua valutazione su ciascun emendamento, potrà discostarsi dall'eventuale parere tecnico sfavorevole a condizione di motivare detto scostamento;
- il Consiglio Comunale potrà altresì espressamente recepire le indicazioni, dei dirigenti e del Segretario Generale, in relazione alla esigenza di integrazione, modifica e coordinamento testuale degli emendamenti presentati;
- è facoltà dell'Assemblea procedere a votazione unitaria di una pluralità di emendamenti;
- sarà cura del Segretario Generale, con il supporto dei preposti dirigenti e funzionari, provvedere al coordinamento complessivo del testo definitivo della presente deliberazione, come dei suoi allegati, in sintonia con quanto stabilito dal Civico Consesso;

DATO ATTO altresì che, in data 30.12.2014, a margine della discussione generale sull'unico argomento all'ordine del giorno in data odierna sono state presentate due risoluzioni delle quali si darà conto in separati verbali;

UDITO lo svolgimento del dibattito come risultante dalla registrazione digitale disponibile in atti e dal resoconto sintetico della seduta, parimenti disponibile;

CONSIDERATO lo svolgimento delle operazioni di voto, perfezionate sotto la direzione del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Generale;


ULTIMATE le operazioni di voto, svoltesi con il seguente esito, attestato dai fogli di voto in atti;

DATO ATTO che le operazioni di voto si sono svolte per appello nominale, con il coordinamento del Presidente e la costante assistenza del Segretario Generale, secondo gli esiti riportati dalle seguenti tabelle:

VOTAZIONI SUGLI EMENDAMENTI SCRITTI PRESENTATI PER IL TRAMITE DI DOCUMENTO UNITARIO DAI CAPIGRUPPO DELLA MAGGIORANZA CONSILIARE (Gruppi: "Per Alghero per Mario Bruno" - UPC - UDC - SINISTRA CIVICA) IN DATA 24.12.2014

ASSUNTI IN ATTI AL PROTOCOLLO 0059425 del 24.12.2014

Relatore: Sartore



N	Oggetto_sintesi	Parere tecnico	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Esito
1	Esercizio commerciale autorizzabile - inciso testuale all'art. 11, comma 2	Favorevole	14	0	1 Piras	APPROVATO
2	Elementi d'arredo - inciso testuale all'art 11, comma 2	Favorevole	15	0	0	APPROVATO
3	Progetti d'insieme - integrazione all'art. 11, comma 2 - approvazione da parte del Consiglio Comunale	Non Favorevole	13 Motivazione: la previsione non esula dalla competenze del Consiglio Comunale trattandosi di modifica di un Regolamento di competenza della Civica Assemblea	0	1 Piras	APPROVATO
4	Ambito Urbano del Centro Storico _nuova definizione - integrazione all'art. 11, comma 2	Favorevole	13	0	1 Piras	APPROVATO
5	Art. 11, comma 7, penultimo paragrafo - Ulteriori cause di decadenza – riscrittura	Favorevole	13	0	1 Piras	APPROVATO
6	Riscrittura art. 11, comma 8, lettera b) _Aree pedonali urbane	Sfavorevole	Emendamento non sottoposto a votazione poiché ritirato in fase di discussione			
7	Riscrittura art. 11, comma 8, lettera c) _larghezza marciapiede	Favorevole <u>condizionato</u>	14 con recepimento integrazione in linea tecnica e contestuale adattamento allegato inerente schemi tecnici occupazioni marciapiedi	0	0	APPROVATO
8	Riscrittura art. 11, comma 8, lettera f) _distanza spazi	Favorevole	14	0	0	APPROVATO
9	Stralcio art. 11, comma 9, lettera g) - Conseguente Stralcio Allegato 1, ridenominazione Allegato A2 in Allegato A, adeguamento riferimenti testuali	Favorevole	13	0	1 Piras	APPROVATO

VOTAZIONI SUGLI EMENDAMENTI SCRITTI PRESENTATI PER IL TRAMITE DI DOCUMENTO UNITARIO DAI CAPIGRUPPO DELLA MAGGIORANZA CONSILIARE (Gruppi: "Per Alghero per Mario Bruno - UPC - UDC - SINISTRA CIVICA) IN DATA 24.12.2014

ASSUNTI IN ATTI AL PROTOCOLLO 0059425 del 24.12.2014

Relatore: Sartore

EMENDAMENTI SCRITTI PRESENTATI IN DATA 24.12.2014 _ Seguito

N.	Oggetto_sintesi	Parere tecnico	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Esito
10	Autorizzazioni - divieto di rilascio - riscrittura art. 11, comma 8, lettera h)	Favorevole	13	0	1 Piras	APPROVATO
11	Riscrittura art. 11, comma 9, lettera a)_rilascio autorizzazione	Favorevole	13	0	1 Piras	APPROVATO
12	Parziale modifica art. 11, comma 9, lettera, c)_visibilità suolo autorizzato	Favorevole	13	0	1 Piras	APPROVATO
13	Parziale modifica art. 11, comma 9, lettera, d)_punto più distante suolo pubblico autorizzato	Favorevole	13	0	1 Piras	APPROVATO
14	Parziale modifica art. 11, comma 9, lettera, h.4 - come riformulato in aula dal Relatore (da mt. 2,5 a mt. 1,5)	Favorevole	14	0	0	APPROVATO
15	Riscrittura art. 11, comma 9, lettera h.6 (Superficie massima utilizzabile)	Non Favorevole	14 Motivazione: Il parere sfavorevole appare fondato su motivazioni afferenti difficoltà e complessità in fase di applicazione e di controllo non già sulla violazione di norme di diritto positivo.	0	0	APPROVATO
16	Riscrittura art. 11, comma 9, lettera h.1-h.2 come riformulato dal relatore e coordinato in relazione all'emendamento verbale dello stesso relatore alla lettera h.a dello stesso comma (da sede stradale a carreggiata stradale)	Favorevole <u>condizionato</u>	14 L'indicazione in linea tecnica è assorbita dalla modifica alla lettera h.a dello stesso comma	0	0	APPROVATO
17	Riscrittura art. 11, comma 9, lettera j.4_Lungomare Barcellona	Favorevole	13	0	1 Piras	APPROVATO

VOTAZIONI SUGLI EMENDAMENTI SCRITTI PRESENTATI PER IL TRAMITE DI DOCUMENTO UNITARIO DAI CAPIGRUPPO DELLA MAGGIORANZA CONSILIARE (Gruppi: "Per Alghero per Mario Bruno - UPC - UDC - SINISTRA CIVICA) IN DATA 24.12.2014

ASSUNTI IN ATTI AL PROTOCOLLO 0059425 del 24.12.2014

Relatore: Sartore

EMENDAMENTI SCRITTI PRESENTATI IN DATA 24.12.2014 _ Seguito

N.	Oggetto_sintesi	Parere tecnico	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Esito
18	Riscrittura art. 11, comma 9, lettera k3 maggiorazione premiale connessa a: indici occupazionali e periodo di apertura	Favorevole con riserva	13 Motivazione: Le riserve appaiono fondate su motivazioni afferenti difficoltà e complessità in fase di applicazione e di controllo non già sulla violazione di norme di diritto positivo.	0	1 Piras	APPROVATO
19	Riscrittura art. 11, comma 9, lettera k2 maggiorazione premiale connessa a: periodo di apertura	Favorevole con riserva	13 Le riserve appaiono fondate su motivazioni afferenti difficoltà e complessità in fase di applicazione e di controllo non già sulla violazione di norme di diritto positivo.	0	1 Piras	APPROVATO
20	Stralcio intero allegato A e conseguente riscrittura dell'art. 11, comma 15	Favorevole	13	0	1 Piras	APPROVATO
21	Introduzione ulteriore comma denominato 16 come riformulato dal relatore e coordinato in relazione all'emendamento verbale dello stesso relatore finalizzato alla introduzione di una norma di chiusura del comma introdotto	Favorevole <u>condizionato</u>	13 L'indicazione in linea tecnica è assorbita dalla introduzione della norma di chiusura del nuovo comma 15	0	1 Piras	APPROVATO

VOTAZIONI SUGLI EMENDAMENTI SCRITTI PRESENTATI IN AULA

N.	Oggetto_sintesi_Gruppo Proponente_Relatore	Parere tecnico	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Esito
22	Riscrittura art. 11, comma 9, lettera j.5_suolo pubblico autorizzabile_percentuale 1° emendamento Aula Forza Italia_Camerada	Favorevole	16	0	0	APPROVATO
	2° emendamento del Gruppo Forza Italia: ritirato in quanto sostituito dall'emendamento Curedda di cui in appresso	Favorevole	Emendamento non sottoposto a votazione poiché ritirato in fase di discussione			
23	Riscrittura art. 11, comma 8, lettera d)_spazi implicanti inammissibilità istanze 3° emendamento Aula Per Alghero con Mario Bruno_Curedda (sostituisce il 2° emendamento Forza Italia)	Favorevole	14	0	0	APPROVATO
24	Riscrittura art. 11, comma 11, lettera d)_rimozione elementi d'arredo 4° emendamento Aula - rimodulato NCD_Piras Per Alghero con Mario Bruno_Sartore (emendamento Piras ritirato e concordemente sostituito con le modifiche proposte con sub- emendamento Sartore)	Favorevole	14	0	0	APPROVATO
25	Riscrittura art. 11, comma 9, lettera j.1_Centro Storico_suolo pubblico autorizzabile_percentuale 5° emendamento Aula NCD_Piras	Favorevole	1 Piras	13	0	NON APPROVATO

VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME EMENDATA PER EFFETTO DEGLI
EMENDAMENTI COME SOPRA APPROVATI

Presenti	Assenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Esito
14	Camerada - Carta - Daga Ferrara - Loi - Pais -Pirisi B. - Pirisi M. - Porcu - Pulina - Salaris	13	0	1 Piras	<u>APPROVATA</u>

4

Per quanto premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 13; contrari 0; astenuti 1 come sopra indicato

DELIBERA

- 1) di prendere atto della approvazione dei prefati emendamenti alla proposta di deliberazione e agli allegati alla medesima;
- 2) di prendere atto, per l'effetto, delle modifiche approvate, per effetto degli emendamenti di cui sopra, alla articolazione, alla denominazione e al contenuto degli allegati alla proposta di deliberazione;
- 3) di approvare il testo, armonizzato con gli emendamenti come sopra approvati, inerente la revisione dell'art. 11, e quant'altri richiamati, dell'allegato 3B del vigente Piano Commerciale Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 20/2007, e gli articoli 9/bis, 13, 17, 20 e 28 del vigente Regolamento TOSAP, approvato con deliberazione C.C. n. 26/1995 e ss.mm.ii., con l'integrale sostituzione degli stessi con la nuova formulazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, all'esito del coordinamento testuale a cura del Segretario Generale;
- 4) di prendere atto e di approvare i contenuti del seguente allegato tecnico, come risultante per effetto dello stralcio del precedente Allegato "A1", trasfuso nel nuovo comma 15 dell'art. 11 di cui al punto 3:
 - Allegato "A" – Schemi Tecnici occupazioni su marciapiedi - coordinato con le modifiche approvate in aula al prefato art. 11 (a cura del Geom. Franco Cherchi);
- 5) di approvare, per l'effetto, la disciplina, come risultante dagli atti approvati da questo Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità per l'occupazione di suolo pubblico richieste da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per usi connessi alle loro attività commerciali;
- 6) di dare atto che detta disciplina entrerà in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2015;
- 7) di dare atto che tutti gli allegati all'art. 11 oggetto di nuova formulazione e di approvazione in questa sede, saranno integralmente disponibili presso il competente Servizio Demanio e presso la Segreteria generale;
- 8) di dare atto che la disciplina generale qui approvata sarà applicata e sottoposta alle verifiche e ai controlli di legge nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada con particolare riguardo agli artt. 18 e 20;
- 9) di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione delle *prescrizioni tecniche* atte a delineare le caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) degli elementi d'arredo, in attesa dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Piano degli arredi;
- 10) di demandare al Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;
- 11) di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione, (favorevoli 13; contrari: 0; astenuti: 1 (Piras)) il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., riconosciuta l'urgenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente del Settore III

arch. Alberto Marrone

Alloiane

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla regolarità ~~contabile~~ **TECNICA** della presente deliberazione.

Il Dirigente del Settore V

Dott. Guido Calzia

[Handwritten signature]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio Ragioneria

Dott. Franco Giuseppe Satta


[Handwritten signature]

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino Puledda

[Handwritten signature]



IL PRESIDENTE

Dr. Matteo Tedde

[Handwritten signature]



Il presente dispositivo sostituisce integralmente l'articolo 11 della Sezione "3b - Regolamento per il rilascio e il trasferimento di autorizzazioni per l'attività di somministrazione" del Piano Commerciale come approvato, previ emendamenti, dal Consiglio Comunale nella seduta del 03.10.2007, con atto n. 20.

Nuovo articolo 11 come risultante per effetto degli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 30.12.2014

1. Oggetto, Finalità e Obiettivi

Il presente articolo, nel rispetto dell'articolo 20 del Codice della Strada, disciplina i criteri e le modalità per l'occupazione di suolo pubblico richieste da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per usi connessi alle loro attività commerciali.

I pubblici esercizi legittimati a somministrare alimenti e bevande possono chiedere, per l'estensione della superficie di somministrazione, l'autorizzazione di suolo pubblico di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune in base ad un idoneo titolo giuridico.

L'Amministrazione Comunale autorizza l'uso del suolo pubblico previa verifica della compatibilità con l'incolumità e viabilità pubblica, della conformità con la normativa vigente in materia commerciale, paesaggistica ed urbanistico-edilizia, e compatibile con la fruizione pubblica degli spazi pubblici.

Nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1 della L. 241/90, il presente articolo è retto da criteri di imparzialità, trasparenza e chiarezza delle regole, di decoro e qualità urbana; di rispetto delle tipicità, delle caratteristiche e dei valori architettonici, urbanistici, storici, monumentali e simbolici delle diverse parti della città; di equilibrio tra diversi utenti degli spazi pubblici, di equità e di armonizzazione degli usi tra diversi operatori economici, promuovendo la qualità e un'adeguata distribuzione degli esercizi pubblici tra diverse zone della città, il lavoro stabile, l'estensione dell'offerta turistica anche fuori stagione, ossia lungo tutto l'anno.

2. Definizioni

Ai fini del presente articolo si intende per:

Suolo pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e patrimonio del Comune di Alghero, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Esercizio commerciale autorizzabile: i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande **nonché i chioschi su area pubblica per attività di somministrazione di alimenti e bevande**, classificati ai sensi delle norme vigenti in materia.

Frontalità: si intende la porzione di prospetto compresa tra la mezzeria dello spessore dei muri divisorii dell'unità immobiliare in cui è sede il pubblico esercizio.

Occupazioni di suolo pubblico permanenti: le occupazioni di carattere stabile aventi durata annuale, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Occupazioni di suolo pubblico temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Progetto d'insieme: progetto di disposizione e organizzazione delle attività in un luogo pubblico considerato un ambiente compiuto, finalizzato ad un'armoniosa organizzazione e fruizione dello spazio e del suolo pubblico. **I progetti d'insieme sono elaborati su iniziativa dell'Amministrazione, sono parte integrante del presente Piano Commerciale e devono essere approvati dal Consiglio Comunale.**

Soggetti concorrenti: le attività di somministrazione ubicate in posizione antistante, adiacente o comunque di prossimità tale da essere interessate all'utilizzo della medesima area di suolo pubblico.

APU: aree pedonali urbane.

Elementi d'arredo: sono elementi d'arredo manufatti immediatamente amovibili quali **ad esempio** tende, ombrelloni, tavoli, sedie, espositori, girandole, portamenù, vetrinette, pannelli, paraventi, bacheche, vasi per fiori, arbusti naturali o artificiali, e tutti gli altri elementi che non siano manufatti come muri e muretti, scalinate, pavimentazioni, fontane, pozzi, sedute inamovibili;

Ambito urbano del centro storico: per ambito urbano del centro storico si intende l'area urbana definita dalla planimetria allegata al presente articolo.

3. Procedimento di rilascio

L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico è il Servizio Demanio e Patrimonio.

L'istanza di richiesta della autorizzazione di suolo pubblico con relativi allegati dovrà essere trasmessa, secondo le procedure stabilite dall'ufficio preposto, in modalità telematica attraverso l'impiego di gestionale informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'ufficio preposto garantisce l'unicità del procedimento amministrativo, ed è tenuto ad acquisire e richiamare nella autorizzazione di suolo pubblico i pareri di competenza della Polizia Locale e Sviluppo Economico (Ufficio Commercio), e comunque a richiedere ad altre amministrazioni pubbliche coinvolte i pareri o atti di assenso comunque denominati, qualora necessari, al fine del rilascio della autorizzazione di suolo pubblico.

4. Titolarità della autorizzazione

L'autorizzazione è nominativa.

Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al titolare, deve farne richiesta al Comune seguendo le procedure previste.

5. Durata della autorizzazione

Le autorizzazioni di uso del suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere rilasciate, secondo l'articolo 7 del regolamento comunale TOSAP, sia in forma temporanea che permanente, e in quest'ultimo caso la durata massima è di un anno.

6. Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione

L'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii., in tema di revoca.

7. Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Il titolare decade dal diritto ad occupare lo spazio accordato qualora non rispetti le condizioni imposte con il provvedimento autorizzativo, ferme restando le previsioni degli artt. 21-septies e 21-nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii., in tema, rispettivamente, di nullità del provvedimento e di annullamento d'ufficio.

Il titolare incorre altresì nella decadenza:

- a. se, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti le opere previste dalla autorizzazione in relazione alle prescrizioni che disciplinano l'uso del suolo pubblico autorizzato e alla eventuale esistenza di un Progetto d'insieme e Piano degli arredi;
- b. per violazione delle norme di subentro;
- c. per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
- d. per violazione, accertata dagli uffici, Autorità o Enti preposti, per mancato rispetto degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, tutela paesaggistica e di igiene urbana;
- e. per violazione, accertata dagli uffici, Autorità o Enti preposti, degli adempimenti relativi alla sicurezza del lavoro e dalla posizione contributiva e assicurativa del personale impiegato;
- f. per la reiterata violazione delle condizioni e prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione di suolo pubblico, intendendo per reiterata violazione n. 3 violazioni, contestate e notificate al titolare nel periodo di durata del provvedimento di autorizzazione.

Sono ulteriori cause di decadenza dell'autorizzazione la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare, o la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

8. Inammissibilità delle istanze

Sono inammissibili le istanze di richiesta di autorizzazione di suolo pubblico in contrasto con le finalità e obiettivi espressi al comma 1 del presente articolo, e per le ragioni di interesse pubblico di seguito indicate:

- a. negli spazi pubblici eventualmente individuati dalla Soprintendenza in applicazione della Direttiva del Ministro per i beni e le Attività culturali del 10 ottobre 2012;
- b. nelle aree pedonali urbane (APU) con carreggiata di larghezza pari o inferiore a mt 3,50, al fine di consentire agevole e sicuro transito dei mezzi di soccorso e quelli del servizio di igiene urbana, raccolta rifiuti e pulizia stradale;
- c. sui marciapiedi di larghezza inferiore ai mt 2,70;
- d. **negli spazi non pavimentati dei giardini pubblici e dei parchi urbani;**
- e. nelle piste ciclabili e in una fascia di rispetto da queste di mt 1 dal bordo della pista ciclabile;
- f. in spazi aventi una distanza inferiore a mt 3,00 dalle facciate delle chiese, dei bastioni, delle muraglie, dai fabbricati monumentali e per tutta la lunghezza del loro prospetto;
- g. **negli spazi indicati dal successivo art. 16, espressamente indicati come non autorizzabili per la loro vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi,**

Inoltre, le autorizzazioni di suolo pubblico per somministrazione di alimenti e bevande non possono essere rilasciate:

- h. ai soggetti nei cui confronti nel corso dell'anno solare precedente a quello oggetto di richiesta sia stata dichiarata decaduta l'autorizzazione ai sensi delle lettere c., d., e. ed f. del comma 7."**

Nell' ipotesi in cui l'istanza non sia ammissibile l'Amministrazione Comunale procede ai sensi e per gli effetti dell'art 2, comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

9. Limitazioni e criteri per l'uso del suolo pubblico

L'uso del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi è soggetto ai seguenti limiti e criteri:

- a. Il rilascio dell'autorizzazione di suolo pubblico nei marciapiedi e nei porticati pedonali deve obbligatoriamente salvaguardare la continuità del transito pedonale. In particolare l'occupazione è consentita solo se rimane libera una zona utile per la circolazione dei pedoni con un percorso pedonale non inferiore ad almeno 2 metri di larghezza e non inferiore ai due terzi (2/3) nei porticati pedonali nell'ambito urbano del centro storico, in modo da consentire adeguati spazi per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria, in particolar modo in prossimità delle strisce pedonali per l'attraversamento stradale.**
Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni di suolo pubblico addossate al corpo fabbrica, le occupazioni devono discostarsi di almeno mt 1 dagli stipiti dei portoni d'ingresso e/o finestre dei fabbricati, e dalle vetrine di altre attività commerciali. Per le autorizzazioni staccate dal corpo fabbrica, l'occupazione non può, invece, estendersi frontalmente a vetrine e/o ingressi di altre attività commerciali. Le procedure di attuazione delle prescrizioni di cui al seguente comma sono rappresentate negli schemi tecnici di cui all'Allegato "A" del presente articolo.
- b. Nei marciapiedi e porticati pedonali l'autorizzazione deve essere rilasciata nella parte adiacente ai corpi fabbrica, garantendo come fronte libero quello verso la carreggiata. Laddove nel fronte verso la carreggiata risultino elementi fisici pubblici (aiuole, alberi, pali della luce, rastrelliere per biciclette, posteggi su marciapiede, ecc.) che non garantiscono un asse di continuità rettilinea per il transito dei pedoni, si individua il fronte libero lungo i corpi fabbrica secondo gli schemi tecnici di cui all'Allegato "A2" del presente articolo.
- c. La superficie autorizzata deve essere frontale alla proiezione prospettica dell'esercizio pubblico, e può, nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo, estendersi oltre tale proiezione. Esclusivamente all'interno dell'ambito urbano del centro storico, come definito nell'Allegato "A1" del presente articolo, sono consentite autorizzazioni di suolo pubblico anche se non frontali alla proiezione prospettica dell'esercizio quando, per le particolari conformazioni del tessuto urbano, del marciapiede, del percorso pedonale, delle vie, o per la presenza di aiuole, alberi, sedute o di altri elementi di arredo urbano, non sia possibile rispettare la frontalità. In ogni caso il suolo autorizzato **deve essere visibile** da un accesso dell'esercizio.
- d. Il punto più distante del suolo pubblico autorizzato non deve essere posto ad una distanza superiore a **30** metri dall'accesso più vicino dell'esercizio pubblico.
- e. Il suolo pubblico autorizzato deve avere la conformazione di un unico poligono; possono essere rilasciati spazi frazionati distinti, fino a un massimo di due poligoni, solo nei casi in cui si rende necessario garantire l'accesso ai portoni d'ingresso degli edifici.
- f. Negli spazi pubblici caratterizzati dalla presenza di sedute, panchine, aiuole, scalinate, e altri elementi di arredo urbano dovrà essere garantita una fascia di rispetto di mt 2 per l'accesso e la sosta del pubblico, senza l'addossamento di sedie, tavoli e attrezzature a servizio delle attività commerciali.
- g. Nelle aree pedonali urbane (APU) con carreggiata di larghezza superiore a mt 3,50 vanno salvaguardati, qualora presenti, gli assi in lastricato e ciottolato indicanti le sedi carrabili.

- h. E' ammissibile l'occupazione delle porzioni di **carreggiata** stradale destinate alla sosta dei veicoli nelle strade di tipo E ed F così come definite dal Codice della Strada, a condizione che siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti requisiti:
- h.1. la carreggiata stradale risulti **con limite massimo di velocità pari a 30 km/h**;
 - h.2. **lo spazio richiesto sia esterno alle fasce di rispetto ed aree di visibilità così come stabilito dall'articolo 18 del Codice della Strada, e comunque, sia posto ad una distanza non inferiore a mt 10 dall'incrocio posto alle spalle della direzione di marcia e mt 5 dall'incrocio posto fronte la direzione di marcia per le carreggiate a senso unico di marcia, e ad una distanza non inferiore a mt 30 dagli incroci per le carreggiate a doppio senso di marcia**;
 - h.3. il pubblico esercizio non abbia già ottenuto nel marciapiede, o in altra sede, alcuna autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
 - h.4. il marciapiede interposto fra il pubblico esercizio e l'area di sosta oggetto di richiesta, abbia una larghezza minima **di un metro e mezzo (1,5 metri)**;
 - h.5. che nell'ambito di ogni singolo isolato non venga compromessa per più di un quarto (1/4) la possibilità di sosta dei veicoli. Nel caso in cui la superficie complessiva derivante dalle varie richieste risulti superiore al predetto limite (1/4), le autorizzazioni saranno attribuite, fermo restando le altre disposizioni e limitazioni del presente articolo, tra gli esercizi pubblici concorrenti secondo *l'ordine* derivante dalla superficie del locale di categoria catastale commerciale (dalla maggiore alla minore) dei vari esercizi, fino all'esaurimento delle postazioni disponibili;
 - h.6. la superficie massima autorizzabile a ciascun pubblico esercizio non risulti superiore alla superficie equivalente a 2 posti auto nel rispetto delle dimensioni presenti in loco, comunque non superiore a mq 25, **salvo il caso in cui il suolo pubblico richiesto non risulti interamente frontale alla attività e posto che siano rispettate le proporzioni tra la superficie interna del locale e la superficie di suolo autorizzata**. L'occupazione di suolo pubblico in aree di sosta deve avvenire per mezzo di posa di un modulo integrato costituito da elementi con caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) stabilite dal Piano degli Arredi, ed in assenza di esso rispettando le *prescrizioni tecniche* da approvarsi con deliberazione di Giunta comunale.
- i. È consentito il rilascio di autorizzazioni di suolo pubblico in spazi la cui comunicazione con l'esercizio pubblico è separata da carreggiata stradale, sempre nel rispetto della frontalità e a condizione che siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti requisiti:
- i.1. la carreggiata stradale risulti a senso unico di marcia;
 - i.2. il limite massimo di velocità sia pari a 30 km/h;
 - i.3. il suolo pubblico sia raggiungibile dall'esercizio per via di un attraversamento pedonale ad alta visibilità da realizzarsi secondo indicazioni della Polizia Locale, tenuto conto delle eventuali disposizioni vigenti in materia.
- i. I limiti di estensione della superficie del suolo pubblico autorizzabile, fermo restando le altre disposizioni del presente articolo, sono diversificati per zone della città e, salvo le premialità previste al successivo punto k, rispettano i parametri come di seguito stabilito:
- j.1. Centro storico come definito nell'Allegato "A1": Il suolo pubblico può essere autorizzato solo agli esercizi pubblici che abbiano almeno mq 10 di superficie di somministrazione interna. In tal caso, al singolo esercizio può essere autorizzata una superficie di suolo pubblico minima di mq 10 e massima non superiore al 60% della superficie del locale di categoria catastale commerciale, e comunque non oltre la superficie massima pari a mq 100.
 - j.2. Carreggiata del Lungomare Dante porzione tra inizio via Gramsci e fine via Leopardi: Il suolo pubblico può essere autorizzato esclusivamente in forma temporanea e per un periodo non superiore a quello stabilito dall'ordinanza di chiusura al traffico veicolare.

Nel periodo di chiusura veicolare l'occupazione deve essere autorizzata solo nell'ambito della carreggiata stradale. Il suolo pubblico può essere autorizzato solo agli esercizi pubblici che abbiano almeno mq 10 di superficie di somministrazione interna.

In tal caso, al singolo esercizio può essere autorizzata una superficie di suolo pubblico minima di mq 10, e massima non superiore al 100% della superficie del locale di categoria catastale commerciale, e comunque non oltre la superficie massima pari a mq 100.

- j.3. Parchi pubblici attrezzati: Al singolo esercizio pubblico, può essere autorizzato suolo pubblico esclusivamente sugli spazi già pavimentati e per una superficie massima non superiore a mq 100.
- j.4. **Lungomare Barcellona e via Lido lato mare: ai singoli esercizi pubblici o chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande che sono posti sul Lungomare Barcellona e sul lato mare della via Lido può essere autorizzata una superficie massima non superiore a mq 30.**
- j.5. Tutte le altre aree della città: Il suolo pubblico può essere autorizzato solo agli esercizi pubblici che abbiano almeno mq 10 di superficie **catastale commerciale**. In tal caso, al singolo esercizio può essere autorizzata una superficie di suolo pubblico minima di mq 10 e massima **non oltre la superficie** pari a mq 100.
- j.6. Nei luoghi per i quali sussiste un Progetto d'insieme allegato al presente Piano, i criteri e le regole per il rilascio dell'autorizzazione nonché le modalità di occupazione e uso del suolo pubblico seguono quanto previsto dal Progetto, anche in deroga ai criteri e vincoli del presente articolo.
- j. Al fine di promuovere il lavoro stabile, l'estensione dell'offerta turistica lungo tutto l'anno e, ove possibile, una maggiore fruizione degli spazi pubblici, vengono previste le seguenti premialità di superficie autorizzabile:
 - k.1 ai pubblici esercizi che garantiscono la rimozione di tutte le strutture ed elementi d'arredo dal suolo pubblico durante gli orari di chiusura dell'esercizio pubblico, la superficie massima autorizzabile è maggiorata del 10% rispetto a quanto stabilito al precedente punto j;
 - k.2 **ai pubblici esercizi che, garantiscono l'apertura per dieci mesi l'anno, la superficie massima autorizzabile è maggiorata del 20%, rispetto a quanto stabilito al precedente punto j;**
 - k.3 **ai pubblici esercizi che garantiscono l'apertura per almeno 10 mesi all'anno e nel contempo impiegano più di cinque (5) addetti equivalenti a tempo pieno in modo stabile e continuativo per tutto il periodo dei 10 mesi qualora si tratti di attività di ristorazione o più di tre (3) addetti equivalenti a tempo pieno in modo stabile e continuativo tutto il periodo di 10 mesi, qualora si tratti di bar, la superficie massima autorizzabile è maggiorata del 40% rispetto a quanto stabilito al precedente punto j.**

La premialità di cui al punto k.1 è cumulabile con una delle due stabilite ai punti k.2 e k.3, mentre queste ultime due non sono tra loro cumulabili.

Le premialità si applicano sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni e limitazioni del presente articolo.

Non è consentita l'attribuzione di premialità alle occupazioni in area di sosta di cui al precedente punto h.

10. Richieste di soggetti concorrenti

In caso di richieste di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico da parte di soggetti concorrenti che, in parte o in tutto, riguardano la medesima area, si procederà ad autorizzare ai singoli pubblici esercizi le parti di suolo immediatamente frontali ai rispettivi locali, distribuendo la restante superficie, che eventualmente fa parte di più richieste concorrenti, in proporzione alla superficie delle unità immobiliari censite con categoria catastale commerciale.

In presenza di Progetto d'insieme le parti di suolo pubblico occupabili dai soggetti concorrenti saranno quelle stabilite dallo stesso Progetto.

11. Obblighi del titolare

Il titolare dell'autorizzazione di suolo pubblico è tenuto:

- a) a delimitare e mantenere costantemente visibili i vertici del suolo autorizzato e a esporre gli estremi dell'autorizzazione con la pianta dell'area indicando superficie e numero massimo di posti a sedere autorizzati, secondo le modalità indicate dall'Ufficio comunale preposto;
- b) a mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) a rispettare le prescrizioni del Piano degli arredi, ed in assenza di esso ad impiegare elementi d'arredo con caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) conformi alle *prescrizioni tecniche* da approvarsi con deliberazione di Giunta comunale.
- d) a rimuovere qualunque elemento d'arredo e struttura insistente sullo spazio di suolo pubblico autorizzato, **fatto salvo il caso di dehors e gazebo**, qualora il pubblico esercizio rimanga chiuso per un periodo superiore ai 5 giorni continuativi. **Qualora l'attività dovesse rimanere chiusa per un periodo superiore a due mesi andranno rimossi anche dehors e gazebo.**

12. Divieti

Ai titolari delle autorizzazioni è vietato:

- a) forare, rimuovere, riposizionare o in altro modo manomettere gli elementi di pavimentazione e gli elementi d'arredo pubblico presenti sul luogo autorizzato, senza l'apposita autorizzazione;
- b) la posa di cavi e fili di qualunque tipo che attraversano gli spazi pedonali interposti tra locale commerciale e suolo autorizzato.

13. Verifica e controllo

L'Amministrazione Comunale verifica lo stato di decoro del suolo pubblico autorizzato, vetustà e stato di manutenzione degli elementi d'arredo posizionati e/o da posizionare. Inoltre, a seguito di relazione di servizio degli uffici preposti invita il titolare, entro un periodo prestabilito, a rimuovere le condizioni di degrado.

14. Disposizioni transitorie

Nelle more dell'approvazione del Piano degli arredi, gli elementi d'arredo dovranno avere caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) conformi alle *prescrizioni tecniche* da approvarsi con deliberazione di Giunta comunale. Le disposizioni delle citate *prescrizioni tecniche*, ad oggi in fase di predisposizione e ultimazione, trovano applicazione a partire dalla data fissata nella deliberazione giuntale.

15. Allegato

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente articolo il seguente allegato: Allegato "A" - Schemi tecnici occupazioni su marciapiedi.

16. Aree concedibili e aree non concedibili nell'ambito urbano e, in particolare, nel centro storico

1. Piazza Sulis dentro le mura

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e paesaggistico-panoramico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 25%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e paesaggistico-panoramico.

2. Piazza Ginnasio

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 15%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

3. Largo San Francesco

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico e monumentale è concedibile, salvaguardando uno spazio pedonale non inferiore a metri 3,00 dal muretto di delimitazione della pertinenza monumentale della Torre di San Giovanni, una percentuale della superficie lorda della largo non superiore al 35%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali.

4. Piazza Municipio

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 35%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

5. Piazza Pasqual Scanu

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica e per il transito dei pedoni è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 35%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza e un'ordinata integrazioni nel contesto urbano.

6. Piazza Civica (fino porta a mare):

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **15%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

7. Largo Giuseppe Manno

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda del largo non superiore al **20%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

8. Largo Bastioni La Maddalenetta

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico e monumentale è concedibile una percentuale della superficie lorda del largo non superiore al **15%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali.

9. Piazza Vittorio Emanuele

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **18%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

10. Piazza Santa Croce

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica e per il transito dei pedoni è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **30%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

11. Placeta Pasqual Gal (Piazza Sant'Erasmus)

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **25%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

12. Piazza Antonio Sanna

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **25%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza e un'ordinata integrazioni nel contesto urbano.

13. Piazza Sventramento

Nel rispetto delle altre disposizioni dell'articolo 11, Sez. 3b del Regolamento Piano Commerciale, e in considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **18%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

14. Bastioni

Per il loro valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico e paesaggistico-panoramico, lungo tutto il percorso dei bastioni non sono autorizzabili le aree che dagli assi in lastricato e ciottolato indicanti le sedi carrabili si estendono verso la muraglia lato mare. Questa limitazione si applica anche agli slarghi presenti nelle suddette aree.

a. Bastioni Magellano

Gli spazi concedibili sono normati dalle altre disposizioni dell'articolo 11, Sez. 3b del Regolamento Piano Commerciale, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

b. Bastioni Marco Polo

Gli spazi concedibili sono normati dalle altre disposizioni dell'articolo 11, Sez. 3b del Regolamento Piano Commerciale, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

c. Bastioni Pigafetta e tratto finale Bastioni Marco Polo

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale*).

d. Bastioni Cristoforo Colombo (carreggiata e passeggiata verso mare)

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale*).

15. Largo Via Garibaldi (tratto sud della Via Garibaldi a partire dall'incrocio con la Via Eleonora D'Arborea)

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni e per il valore paesaggistico-panoramico è concedibile una percentuale della superficie lorda del Largo non superiore al **30%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori paesaggistico-panoramici.

16. Piazza Misericordia

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **35%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

17. Largo di Scalo Tarantiello

Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

18. Piazza della Jhuaria

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

19. Piazza Duomo

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

20. Piazza Civica (tratto da Porta a Mare a Piazza Duomo)

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

21. Piazza Porta Terra e largo comunicante con Piazza Pino Piras

Piazza e largo interamente non autorizzabile per la loro vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

22. Piazza Pino Piras

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

23. **Piazza Sulis (fuori le mura)**
Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.
24. **Piazza San Marco**
Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.
25. **Piazza Venezia Giulia**
Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.
26. **Largo via Giuseppe Manno (adiacente Poul Salit)**
Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.
27. **Largo su Porta a Mare adiacente fabbricato Dogana**
Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.
28. **Largo Lo Quarter**
Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.
29. **Largo Forte della Maddalenetta (parte della viabilità)**
Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.
30. **Largo Conte Giuseppe Alberto Larco**
Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.
31. **Largo di Scalo Tarantiello**
Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.

32. Largo adiacente al lato sinistro della Chiesa di San Francesco

Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale*).

33. Assi viari del centro storico

I principali assi viari del centro storico per tutta la loro lunghezza, quali via Carlo Alberto, via Roma, via G. Ferret, e via Cavour nonché tutte le strade del centro storico la cui larghezza è inferiore a **metri 3,50, non autorizzabili** per la loro vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale*).

Qualunque area non compresa nella elencazione di cui ai punti da 1 a 33 del presente comma è assoggettata alla regolamentazione generale.

Il presente dispositivo sostituisce integralmente gli articoli 9/bis, 13, 17, 20 e 28 del Regolamento TOSAP come approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 09.05.1995, con atto n. 26 e successive varianti.

Nuovo articolo 9bis

Art. 9/bis

(Sospensione e decadenza per mancato pagamento della tassa)

Il mancato pagamento della TOSAP comporta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione della posizione debitoria. Qualora il concessionario e/o titolare dell'autorizzazione, a seguito di partecipazione al procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, non provveda comunque, entro i termini stabiliti, alla regolarizzazione, sarà dichiarata la decadenza della concessione e/o autorizzazione. Fino alla regolarizzazione della posizione debitoria, l'interessato non potrà inoltrare ulteriori domande di concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico.

Nuovo articolo 13

Art. 13

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Dirigente del Settore competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone, con propria ordinanza, la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, ivi incluse quelle di custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Art. 13/bis

(Interventi abusivi realizzati su suolo pubblico)

In caso di occupazioni di spazi ed aree con manufatti per i quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 31, 33, 34, e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca d'ufficio dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione del suolo pubblico, con conseguente obbligo di rimozione degli stessi manufatti e ripristino dello stato dei luoghi.

L'omessa rimozione dei manufatti nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.

Art. 13/ter

(Occupazione abusiva di suolo pubblico a fine di commercio)

In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche a fine di commercio, il Sindaco, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della L. 15-7-2009 n. 94 (disposizioni in materia di pubblica sicurezza), ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

Nuovo articolo 17

Art. 17

(Mestieri girovaghi)

Coloro che intendono esercitare mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non in forma itinerante ma sostando presso le specifiche aree individuate dal Comune, devono richiedere la preventiva autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Nuovo articolo 20

Art. 20

(Autorizzazioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale dell'arredo urbano.

Le autorizzazioni di suolo pubblico rilasciate per esposizioni di prodotti e materiali vari in aree non antistanti l'ingresso dell'attività commerciale non potranno avere durata superiore a giorni 15. Il richiedente non potrà inoltrare analoghe istanze, anche per siti differenti, se non sono decorsi almeno 30 giorni dalla data di scadenza del precedente provvedimento autorizzativo.

Sono inammissibili le istanze di richiesta di autorizzazione di suolo pubblico nei casi indicati nell'art. 11, comma 8, dell'allegato 3B del vigente Piano Commerciale.

Nuovo articolo 28

Art. 28

(Sanzioni)

Ferme restando le sanzioni tributarie di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 507/1993 e le sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Nuovo Codice della Strada, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applicano, oltre all'adozione delle misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi, le seguenti sanzioni amministrative:

- a) occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche: pagamento della sanzione amministrativa di € 500, così come determinata in misura ridotta ex art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.
- b) occupazione di una superficie di spazi ed aree pubbliche maggiore di quella autorizzata: pagamento della sanzione amministrativa di € 400, così come determinata in misura ridotta ex art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.
- c) inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo: pagamento della sanzione amministrativa di € 200, così come determinata in misura ridotta ex art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.


La sanzione di cui alla precedente lett. a) è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Scala 1:100



Comune di Alghero
Allegato "A" Schemi tecnici occupazioni su marciapiedi
Delibera di C.C. n. 48 del 30/12/2014

SCHEDA a1
1. autorizzazione adiacente corpo fabbrica, fronte libero verso carreggiata;
2. metri 2 per transito pedoni misurato a bordo esterno cordolo marciapiede o ad altri elementi d'ingombro sui marciapiede, come pali, dissuasori, aiuole etc.;
3. larghezza minima per concedere suolo pubblico metri 0,70;
4. disposizione, tavolo addossato corpo fabbrica, sedie 2 per tavolo contrapposte frontali;
5. modalità d'ombreggio senza ombrellone, con tenda su corpo fabbrica a sbalzo previa autorizzazione edilizia e paesaggistica;
6. fioriere consentite mt 0,25 x mt 0,50 nella misura di una sola nelle testate del suolo autorizzato;
7. distanza da stipiti accessi e vetrine mt 1.




Scala 1:100



Comune di Alghero
Allegato "A" Schemi tecnici occupazioni su marciapiedi
Delibera di C.C. n. 48 del 30/12/2014

SCHEDA a2

1. autorizzazione lato carreggiata, fronte libero verso corpo fabbrica.
2. metri 2 per transito pedoni misurato da corpo fabbrica a limite concessione suolo pubblico.
3. larghezza minima per concedere suolo pubblico metri 1, compresa la distanza da bordo cordolo marciapiede cm 20 + cm 10 dissuasore (larghezza effettiva occupazione mt 0,70).
4. disposizione, sedie 2 per tavolo contrapposte frontali.
5. modalità d'ombreggio nessuna consentita.
6. fioriere consentite mt 0,25 x mt 0,50 nella misura di due nelle testate del suolo autorizzato e una ogni vuoto interposto tra i dissuasori.
7. prescrizioni: posa dissuasori ogni 50 cm a perimetro del suolo a partire da bordo interno cordolo - prolungamento suolo pubblico fino al massimo del filo stipite delle vetrine di altre attività commerciali.




Scala 1:100



Comune di Alghero
Allegato "A" Schemi tecnici occupazioni su marciapiedi
Delibera di C.C. n. 48 del 30/12/2014

SCHEDA b1

1. autorizzazione adiacente corpo fabbrica, fronte libero verso carreggiata;
2. metri 2 per transito pedoni misurato a bordo esterno cordolo marciapiede o ad altri elementi d'ingombro sul marciapiede, come pali, dissuasori, aiuole etc.;
3. larghezza minima per concedere suolo pubblico metri 1;
4. con larghezza concessione uguale o superiore a mt 1,50 disposizione, tavolo addossato corpo fabbrica, sedie 2 per tavolo contrapposte frontali, più terza sedia addossata corpo fabbrica;
5. modalità d'ombreggio, preferibile con tenda su corpo fabbrica a sbalzo previa autorizzazione edilizia e paesaggistica, oppure ombrellone con lato minore di mt 1,50;
6. fioriere consentite mt 0,25 x mt 0,50 nella misura di due solo nelle testate del suolo autorizzato
7. distanza da stipiti accessi e vetrine mt 1.




Scala 1:100



Comune di Alghero
Allegato "A" Schemi tecnici occupazioni su marciapiedi
Delibera di C.C. n. 48 del 30/12/2014

SCHEDA b2

1. autorizzazione lato carreggiata, fronte libero verso corpo fabbrica.
2. metri 2 per transito pedoni misurato da corpo fabbrica a limite concessione suolo pubblico;
3. larghezza minima per concedere suolo pubblico metri 1, compresa la distanza da bordo cordolo marciapiede cm 20 + cm 10 dissuasore (larghezza effettiva occupazione mt 1,20)
4. disposizione, con larghezza concessione uguale o superiore a mt 1,50, sedie 2 per tavolo contrapposte frontali, più terza sedia verso interno marciapiede;
5. modalità d'ombreggio consentita con ombrellone con lato minore di mt 1,50;
6. fioriere consentite mt 0,25 x mt 0,50 nella misura di due nelle festate del suolo autorizzato e una ogni vuoto interposto tra i dissuasori;
7. prescrizioni, posa dissuasori ogni 50 cm a perimetro del suolo a partire da bordo interno cordolo - prolungamento suolo pubblico fino al massimo del filo stipite delle vetrine di altre attività commerciali




Scala 1:100



Comune di Alghero
Allegato "A" Schemi tecnici occupazioni su marciapiedi
Delibera di C.C. n. 48 del 30/12/2014

SCHEDA c1

1. autorizzazione adiacente corpo fabbrica, fronte libero verso carreggiata;
2. metri 2 per transito pedoni misurato a bordo esterno cordolo marciapiede o ad altri elementi d'ingombro sul marciapiede, come pali, dissuasori, aiuole etc.;
3. larghezza minima per concedere suolo pubblico metri 1;
4. con larghezza concessione uguale o superiore a mt 2,00 disposizione, tavolo con sedia consentita in ciascun lato;
5. modalità d'ombreggio, preferibile con tenda su corpo fabbrica a sbalzo previa autorizzazione edilizia e paesaggistica, oppure ombrellone con lato minore di mt 2; fioriere consentite mt 0,25 x mt 0,50 nella misura di tre sole nelle testate del suolo autorizzato;
7. distanza da stipiti accessi e vetrine mt 1.



Scala 1:100



Comune di Alghero
Allegato "A" Schemi tecnici occupazioni su marciapiedi
Delibera di C.C. n. 48 del 30/12/2014

SCHEDA c2

1. autorizzazione lato carreggiata, fronte libero verso corpo fabbrica;
2. metri 2 per transito pedoni misurato da corpo fabbrica a limite concessione suolo pubblico;
3. larghezza minima per concedere suolo pubblico metri 1, compresa la distanza da bordo cordolo marciapiede cm 20 + cm 10 dissuasore (larghezza effettiva occupazione mt 1,70)
4. disposizione, con larghezza concessione uguale o superiore a mt 2,00, tavolo con sedia consentita in ciascun lato;
5. modalità d'ombreggio consentita con ombrellone con lato minore di mt 2;
6. fioriere consentite mt 0,25 x mt 0,50 nella misura di tre nelle testate del suolo autorizzato e una ogni vuoto interposto tra i dissuasori;
7. prescrizioni, posa dissuasori ogni 50 cm a perimetro del suolo a partire da bordo interno cordolo - prolungamento suolo pubblico fino al massimo del filo stipite delle vetrine di altre attività commerciali.

